



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 18 del Reg. Data 30/09/2020	OGGETTO:	TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). Approvazione e applicazione tariffe TARI anno 2020 in base all'anno 2019 e termini di scadenza delle rate del Tributo
-----------------------------------	----------	---

L'anno duemilaventini, il giorno 30 del mese di settembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, fatto l'appello nominale risultano:

1	AMERUSO Roberto	Presente	7	SCAGLIONE Gianclaudio	Presente
2	BARONE Cristian	Presente	8	SCAROLA Sara	Presente
3	CANNIZZARO Roberto	Presente	9	SPOSATO Matteo	Presente
4	CETRARO Marco	Presente	10	AFFLISIO Cosimo	Presente
5	IDA Luigi Francesco	Assente	11	SERRAGO Roberto	Presente
6	IUSI Gianfranco	Assente			
Presenti N. 9			Assenti N. 2		

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Avv. Roberto AMERUSO nella sua qualità di Sindaco il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Viviana Straticò con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. A), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si fa rinvio al verbale della deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/09/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento disciplinante la TARI, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 19 del 30/07/2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2019", si è provveduto ad approvare il Piano Finanziario TARI e le relative tariffe per l'anno 2019;

Considerato che:

- l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;
- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);

- l'art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest'ultima debba avvenire da parte di ARERA;

- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020;

- il comma 660 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

- il comma 5 dell'articolo 107 del dl 18/2020 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Visto l'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, contenente disposizioni concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, ai sensi del cui disposto *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno **devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.** I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

Dato atto che, per l'emergenza Covid 19, l'art. 106, co. 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del dl 34/2020, interviene a modificare l' art. 107, co. 2, del dl 18/2020, prevedendo un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020;

Visto l'art. 138 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 il quale dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe Tari e IMU entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al 30/09/2020;

Richiamata la Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019 inerente la pubblicazione ed efficacia modalità di trasmissione al MEF che, nel ribadire l'inapplicabilità delle tariffe dell'anno di competenza, ancorché già approvate e pubblicate, prima del 1° dicembre di ciascun anno, prevede che l'ente nello stabilire le modalità del pagamento delle rate in acconto possa optare per una semplice ripartizione dell'imposta riferita all'esercizio

precedente piuttosto che prendere in considerazione la situazione aggiornata, tenendo conto quindi delle variazioni nel frattempo intervenute (superfici, numero occupanti, ecc....);

Dato atto che il pagamento degli importi dovuti a titolo TARI per l'anno 2020, a seguito dell'emergenza COVID-19 sarà effettuato in n. 3 rate. La scadenza delle singole rate è stabilita annualmente con apposita deliberazione di Consiglio Comunale unitamente alla deliberazione di fissazione delle tariffe TARI;

Visto che il comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 prevede: *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Vista la delibera ARERA n. 158/2020 di *“adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”*, che ha definito un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo da riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

Dato atto che è volontà dell'amministrazione comunale andare incontro a quelle attività particolarmente colpite dalle restrizioni derivanti all'emergenza Covid -19 disposte dalle note Ordinanze dello Stato e della Regione Calabria;

Ritenuto in proposito:

- opportuno, nelle more dell'adeguamento delle procedure tecnico-informatiche ed organizzative necessarie per consentire ai diversi soggetti coinvolti nell'iter di approvazione del Piano Finanziario del servizio rifiuti e delle Tariffe TARI anno 2020 (che, come anzidetto, sarebbero comunque applicabili solamente per la liquidazione delle rate della tassa scadenti dopo il 1° dicembre 2020), lo svolgimento degli adempimenti di specifica competenza, nonché il recepimento delle norme sulla trasparenza per l'adeguamento dei documenti di riscossione, stabilire i seguenti criteri per il pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2020, in modo tale da conciliare, per quanto possibile, le diverse decorrenze di entrata in vigore delle novità normative sopra evidenziate con la necessità di garantire i flussi di cassa indispensabili per consentire il regolare pagamento del servizio;

- di provvedere alla emissione degli avvisi di pagamento della TARI 2020 per l'ammontare del 100% delle tariffe 2019, approvate con deliberazione di consiglio Comunale n. 2 del 28/03/2019, il cui contenuto si richiama integralmente, unitamente ai relativi allegati, in 3 rate aventi cadenza bimestrale, al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio secondo le seguenti scadenze:

1 rata scadenza 30 ottobre 2020

2 rata scadenza 30 Novembre 2020

3 rata scadenza 21 Dicembre 2020

rata unica scadenza 30 ottobre 2020;

- di stabilire che il tributo TARI, per l'anno 2020, è versato al Comune di Tarsia utilizzando il modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24) che l'ufficio provvederà ad inviare alla residenza del contribuente;

- di stabilire che a seguito delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019 si provvederà, con successivo atto, a determinare l'importo a conguaglio per l'intero anno, eventualmente da ripartire in tre anni;

- di disporre che, per le utenze non domestiche relative ad attività sottoposte a sospensione e già riaperte a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in regola con il pagamento delle prime due rate TARI anno 2020, sia applicata una riduzione massima del 25% dell'importo dovuto della parte variabile che prevede la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi (statali

o regionali), da conguagliare con l'ultima rata TARI, da pagarsi entro il 21 Dicembre 2020, come da nuovo regolamento Tari;

- di stabilire che per le attività sottoposte a sospensione e già riaperte a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e solo con riferimento ai giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi (statali o regionali), per ottenere l'agevolazione suddetta sarà necessario presentare apposita richiesta di agevolazione attraverso il modello predisposto dall'Ufficio competente in una percentuale massima del 25%;

Rilevato che nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità dei rifiuti prodotti;

Richiamati:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il Decreto 25 marzo 2020 "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020";

- il D.L. 18/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Richiamata, inoltre, la Nota di chiarimento IFEL del 23/04/2020 avente ad oggetto "*La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19*";

Visto il comma 2 dell'art. 57 bis del DL n. 124/2019 convertito in L. n.157/2019, ai sensi del cui disposto "*Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*", demandando ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà essere emanato entro il 23 aprile 2020, la fissazione dei principi e dei criteri ai quali dovrà attenersi l'ARERA per adottare i provvedimenti per definire le modalità attuative di tale disposizione, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento;

Constatato che le agevolazioni di cui sopra, stimate in circa € 25.000,00, sono coperte attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale;

Visto il DLgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del settore Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del DLgs. 18/8/2000 n. 267;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri Presenti n. 09;

Consiglieri Favorevoli n. 09;

Consiglieri assenti n. 02 (Ida Luigi Francesco, Iusi Gianfranco)

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **DI PROVVEDERE** alla emissione degli avvisi di pagamento della TARI 2020 per l'ammontare del 100% delle tariffe 2019, approvate con deliberazione di consiglio Comunale n. 2 del 28/03/2019, il cui contenuto si richiama integralmente, unitamente ai relativi allegati, in 3 rate, al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio secondo le seguenti scadenze:

- 1 rata scadenza 30 Ottobre 2020
- 2 rata scadenza 30 Novembre 2020
- 3 rata scadenza 21 Dicembre 2021
- rata unica scadenza 30 Ottobre 2020;

3. DI STABILIRE CHE:

- il tributo TARI, per l'anno 2020, è versato al Comune di Tarsia utilizzando il modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24) che l'ufficio provvederà ad inviare alla residenza del contribuente;

- entro il 31 dicembre 2020 si provveda alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27;

4. **DI DISPORRE CHE**, per le utenze non domestiche relative ad attività sottoposte a sospensione e già riaperte a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in regola con il pagamento delle prime due rate TARI anno 2020, sia applicata una riduzione massima del 25% dell'importo dovuto della parte variabile che prevede la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi (statali o regionali), da conguagliare con l'ultima rata TARI, da pagarsi entro il 21 Dicembre 2020 come da regolamento Tari art. 16. c.3;

5. **DI STABILIRE CHE** per le attività sottoposte a sospensione e già riaperte a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e solo con riferimento ai giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi (statali o regionali), per ottenere l'agevolazione suddetta sarà necessario presentare apposita richiesta di agevolazione attraverso il modello allegato alla presente deliberazione;

6. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Finanziaria – Ufficio Tributi gli atti di competenza e gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione separata ed unanime dei presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ad oggetto: "TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). Approvazione e applicazione tariffe TARI anno 2020 in base all'anno 2019 e termini di scadenza delle rate del Tributo" (art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Si esprime Parere Favorevole

Tarsia, lì 23/09/2020

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to dott. MANLIO NARDI

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
F.to Avv. Roberto AMERUSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Viviana STRATICO'

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 08/10/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Tarsia, lì 08/10/2020

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Dr.ssa Viviana STRATICO'

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente deliberazione diviene esecutiva:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Tarsia, lì 30/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Viviana STRATICO'

Firma autografa su originale

(conservato presso il Comune)